

SCHEDA QUESITI RICERCA SCIENTIFICA

Proposte di quesiti referendari in tema di ricerca scientifica.

Ricerca scientifica

Volete voi che siano abrogati dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), le seguenti parti:

1. Articolo 13, comma 1: "E' vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano." (2021)
2. Articolo 13, comma 2, limitatamente alle parole: «a condizione che si perseguano finalità' esclusivamente terapeutiche e diagnostiche *ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative*»; (2005+2021)
3. Articolo 13, comma 3 lettera b), limitatamente alle parole: « di cui al comma 2 del presente articolo»; (2021)
4. Articolo 13, comma 3 lettera c), limitatamente alle parole: «interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca»; (2005+rosso 2021)
5. Articolo 13, comma 4, limitatamente alle parole: «di cui al comma 1» e «In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena è aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste dal comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste» (2021)
6. Articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: «*la crioconservazione e*» (2005).

Art. 13. (Sperimentazione sugli embrioni umani).

1.-E' vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.

2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita ~~a condizione che si perseguano finalità' esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.~~

3. Sono, comunque, vietati:

a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge;

b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità' diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;

c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;

d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.

4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 e' punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro. ~~In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena e' aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste dal comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.~~

5. E' disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo.

Ricerca scientifica

*Volete voi che sia abrogato l'art.
Articolo 14, comma 1, limitatamente
alle parole: «la crioconservazione e»
(2005).*

ART. 14 (Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni)

1. E' vietata ~~la crioconservazione~~ e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

SCHEDA QUESITI GRAVIDANZA SOLIDALE

Proposte di quesiti referendari in tema gravidanza solidale

GRAVIDANZA SOLIDALE

Volete voi che sia abrogato il sesto comma dell'art. 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in tema di procreazione medicalmente assistita), limitatamente alla seguente parte: «o la surrogazione di maternità»?

Comma 6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni ~~o la surrogazione di maternità~~ è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.

Il sesto comma dell'art. 12 della legge 40 è un altro esempio di pessima legislazione. Esso punisce, in modo non chiaro ed indifferenziato, la commercializzazione di gameti ed embrioni e la surrogazione di maternità, come se la stessa fosse una pratica commerciale. Per la sua pessima fattura suscita problemi di interpretazione, in relazione alla punibilità della maternità surrogata in sé o solo se pubblicizzata. Anche solo per questo dovrebbe essere, non abrogata, ma eliminata ab origine.

Su tale tema l'Associazione Coscioni insieme ad altre Associazioni ha preparato una proposta di legge intitolata [Disciplina della gravidanza solidale e altruistica](#), depositata alla Camera dai deputati TERMINI, FRAILIS, FRATOIANNI, MAGI, MAMMÌ, PENNA, SARLI, SEGNARI, SIRAGUSA

Riconoscimento bambini nati all'estero con GPA.

Volete voi che sia abrogato l'art. 567 del codice penale (Alterazione di stato), approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398, limitatamente alle seguenti parole: «o altre falsità»?

Anche in questo caso si propone l'alterazione di una formula inadatta, per la sua genericità, al diritto penale. Si tratta della norma che è stata utilizzata per perseguire chi avesse ottenuto all'estero, in Paesi che consentivano la fecondazione eterologa o la genitorialità omosex, un atto di nascita conforme alla legislazione degli stessi, ma non a quella italiana. La proposta vuol rendere l'art. 567 del codice penale conforme alla prescrizione dell'art. 1 del codice penale (norma di primaria civiltà giuridica), che afferma che nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge. Per affermare il principio è dovuta intervenire la Corte di Cassazione, con sentenze come quella di cui, di seguito, si riporta la massima: Non integra il reato di alterazione di stato, previsto dall'art. 567, comma secondo, cod. pen., la trascrizione in Italia di un atto di nascita legittimamente formato all'estero, non potendosi considerare ideologicamente falso il certificato conforme alla legislazione del paese di nascita del minore, neppure nel caso in cui la procreazione sia avvenuta con modalità non consentite in Italia. (Fattispecie relativa a minore nato in Ucraina, nazione che ammette la maternità surrogata eterologa nel caso in cui il patrimonio biologico del minore appartenga almeno per metà ad uno dei due genitori). (Cass. 48696/2016). Sentenze di tal tipo, nonostante la funzione nomofilattica della Corte, non impediscono che interpretazioni difformi continuino a verificarsi.

SCHEDA QUESITI DIRITTO DI FAMIGLIA

Proposte di quesiti referendari in tema di diritto di famiglia.

Fecondazione anche per persone singole e coppie dello stesso sesso

Volete voi che sia abrogato l'art. 5 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in tema di procreazione medicalmente assistita), limitatamente alle seguenti parti: "coppie di", "di sesso diverso, coniugate o conviventi", "entrambi viventi"?

Con l'abrogazione, l'accesso alle tecniche di procreazione assistita verrebbe consentito anche alle coppie dello stesso sesso e alle persone singole.

La norma, a seguito dell'intervento abrogativo risulterebbe come segue: art. 5. (Requisiti soggettivi). 1. *Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita ~~coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.~~*

Adozione in casi particolari anche a coppie dello stesso sesso

Volete voi che sia abrogato l'art. 294, comma 2 del codice civile (Pluralità di adottati o di adottanti), approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262, così in esso formulato: «Nessuno può essere adottato da più di una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie» e, conseguentemente, l'art. 55 della legge 184/1983 (Diritto del minore ad una famiglia), limitatamente alla seguente parte: «294»?

L'abrogazione fa cadere il divieto di adozione dello stesso adottando, con le modalità dell'adozione in casi particolari, da parte di due persone che non siano sposate tra loro e, quindi, anche da parte delle coppie unite con il vincolo dell'unione civile (stesso sesso).

Adozione anche a coppie non matrimoniali

Volete voi che siano abrogati i commi 1, 2, 4 e 7, quest'ultimo limitatamente alle parole "ai medesimi coniugi, dell'art. 6 della legge 184/1983?"

In questo modo si apre la strada all'adozione da parte delle coppie non matrimoniali e quindi, oltre alle coppie etero non coniugate, anche alle coppie unite in unione civile (stesso sesso) non per l'adozione in casi particolari, come avviene per il quesito precedente, ma per l'adozione piena.

Interesse del minore nell'assegnazione della casa

Volete voi che sia abrogato l'art. 337 sexies del codice civile (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza), approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262, come inserito dall'art. 55 del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, limitatamente alle seguenti par: «o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio»?

Si tratta di una norma contraria al principio del superiore interesse del minore, che permea il diritto minorile e di famiglia, in quanto toglie ai figli la casa già coniugale per effetto di comportamenti del genitore e non in relazione a valutazioni del giudice in ordine all'effettiva determinazione del predetto interesse.

Legalizzazione convenzioni matrimoniali

Volete voi che sia abrogato l'art. 160 del codice civile (Diritti inderogabili), approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262?

Si tratta della norma che limita i diritti di scelta delle coppie nell'ambito dei regimi patrimoniali della famiglia e, più in generale, essendo espressione delle finalità pubblicistiche del matrimonio e del valore istituzionale di esso, sottratto alla volontà delle parti, pone un ostacolo al riconoscimento, anche in Italia, della validità di convenzioni matrimoniali, non solo patrimoniali, ma anche di carattere personale.

Separazione senza colpa

Volete voi che sia abrogato l'articolo 151, comma 2 del codice civile (Separazione giudiziale), approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262, così in esso formulato: «Il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio»?

L'abrogazione della separazione per colpa (oggi addebito) fu già richiesta al momento della riforma del diritto di famiglia del 1975 e stralciata all'ultimo momento. Si tratta di istituto inutile e dannoso, perché fomenta la conflittualità coniugale ed è figlio della vecchia mentalità per la quale se un matrimonio finisce, vuol dire che qualcuno ha sbagliato e non che esso ha esaurito la sua forza vitale.

No all'imposizione del cognome del marito

Volete voi che sia abrogato l'art. 143 bis del codice civile (Cognome della moglie), approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262 e conseguentemente siano abrogati l'art. 156 bis del medesimo codice ed i commi 2, 3 e 4 dell'art. 5 della legge 898/1970 ?

Si tratta di prendere atto del fatto che la donna non usa più il cognome del marito e che è giusto sia così.

Tale «tradizione» costituisce l'ultimo residuo della diversità giuridica fra uomo e donna e dunque risulta essere una disposizione anacronistica in palese contrasto con l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi dettata dall'art. 29 Cost.